



30.8.2011.

Nessun dubbio sussiste, invero, in ordine allo stato di insolvenza in cui versa la società fallenda: va richiamata sul punto la giurisprudenza formatasi in punto di insolvenza delle società poste in liquidazione laddove si è ritenuto sufficiente lo squilibrio patrimoniale, dichiaratamente esistente nel caso in esame sol si consideri il proposto pagamento parziale dei chirografi nel ricorso per ammissione al concordato, e a maggior ragione alla luce dei dati evidenziati dal commissario giudiziale nella sua relazione ex art. 172 l.f.

In ogni caso, l'entità complessiva dei crediti vantabili da terzi nei confronti della predetta, in larga parte scaduti da apprezzabile periodo di tempo (fatto espressamente ammesso dalla fallenda, v *infra*, specificamente riscontrabile dalla lettura delle pagg. 218 ss. della relazione ex art. 172 l.f. del C.G.) e l'analisi dei dati dello stato patrimoniale e del conto economico illustrati nel ricorso per ammissione al concordato depositato il 29.12.2010 (relativamente agli anni 2009 e 2010) evidenziano di per sé soli un perdurante e strutturale stato di impotenza dell'impresa a soddisfare regolarmente con mezzi ordinari le proprie obbligazioni.

Il passivo indicato dalla stessa ██████████ in sede di ricorso per l'ammissione al concordato ammonta ad euro 29.560.949 (di cui 6.989.951 in privilegio e il resto in chirografo; i debiti verso le banche ammontano a circa 21.840.000 euro: v. prospetto a pag. 88 del ricorso 29.12.2010 e pag. 268 della relazione del c.g.).

Se tale stato sussisteva ancor prima della trasformazione da s.p.a. a s.n.c., risalente al dicembre 2009, va evidenziato che esso ha continuato a manifestarsi/aggravarsi anche dopo tale data: dagli elementi in atti si evince che la società nemmeno nel 2010 è stata in grado di reperire risorse finanziarie né per far fronte alle nuove scadenze dei debiti, soprattutto verso le banche, che andavano a maturare in quel periodo (si cui si rimanda alla relazione del c.g.) né per ridurre l'esposizione debitoria che nel frattempo era maturata.

Nella memoria ex art. 15 l.f. depositata dalla Difesa dei fallendi il 23.9.2011 non è invero contestata la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza, certamente risalente a periodo anteriore alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo: nella memoria difensiva 23.9.2011 si legge infatti che "la società in nome collettivo ~~XXXXXXXXXX~~, deriva dalla trasformazione di una società di capitali per azioni e le obbligazioni pecuniarie che oggi costituiscono la massa del passivo sociale sono quelle già esistenti al momento

della trasformazione della società" (questa affermazione, come già evidenziato, è vera solo in parte nel senso che concorrono a formare il passivo anche obbligazioni maturate dopo la metà di dicembre 2009, la incapacità di reperire risorse si è protratta anche nel 2010).

L'ammontare complessivo dei crediti comporta il superamento sia dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1 l. fall., sia della soglia di fallibilità contemplata dall'art. 15, ultimo comma. Quanto agli ulteriori limiti dimensionali di cui all'art. 1 l.f. nella prospettazione difensiva non viene nemmeno allegato il mancato superamento di alcuno di essi.

Afferma piuttosto la Difesa che il P.M., che ha presentato dichiarazione di fallimento nell'ambito del sub-procedimento ex art. 173 l.f., "non ha dedotto alcun motivo su cui fondare lo stato di insolvenza della società ~~XXXXXXXXXX~~, neppure risultante da un procedimento penale; né ha esposto alcuna valida ragione per ritenere che vi fosse stata la fuga, l'irreperibilità o la latitanza degli imprenditori".

Va evidenziato che il P.M. ha avanzato la richiesta di dichiarazione di fallimento avanti al Tribunale in composizione collegiale all'udienza dell'8.7.2011 nell'ambito del procedimento aperto d'ufficio ex art. 173 l.f.

La disposizione contenuta nel comma 2° dell'art. 173 l.f. prevede espressamente la possibilità per creditori e PM, nell'ambito del procedimento aperto d'ufficio per la eventuale revoca dell'ammissione al concordato, di formulare richiesta di

dichiarazione di fallimento: non è dunque prevista una autonoma iniziativa con ricorso ex art. 6 l.f.

Cass. 13817/2011, che esaminava proprio una fattispecie simile (istanza per la dichiarazione di fallimento - presentata da alcuni creditori nell'ambito di procedimento ex art. 173 l.f. - di cui si era dato atto a verbale), ha affermato: "non vi è dubbio che la formale conoscenza da parte della debitrice nell'ambito del procedimento di cui all'art. 173 l. fall. dell'esistenza di un'iniziativa per la dichiarazione di fallimento sia sufficiente ad interare la *indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento*, richiesta dall'art. 15 c. 4, l.fall. quale monito in ordine al possibile esito della procedura e invito ad esercitare, volendo, il diritto di difesa".

Prosegue ancora la Suprema Corte: "è vero invece che l'accertamento del tribunale e correlativamente l'ambito della difesa del debitore attengono ad una fattispecie più complessa nella quale uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento è la revocabilità dell'ammissione al concordato"; "stante la complementarietà delle questioni trattate", vi è "piena possibilità di difendersi contestualmente su tutte una volta conosciuta l'intervenuta iniziativa".

Va esclusa, dunque, sotto questo profilo, la lamentata lesione del principio del contraddittorio, in realtà insussistente.

Alla luce di questo recentissimo insegnamento della Suprema Corte <sup>lib</sup> va respinta la tesi della difesa secondo cui il PM potrebbe avanzare la richiesta *solo* allegando le circostanze acquisite nell'ambito del procedimento penale pendente presso il suo Ufficio dalle quali si può evincere la insolvenza: una simile previsione non è espressamente contenuta nell'art. 173 l.f. né si evince dai dettami interpretativi della giurisprudenza di legittimità cennata; essa oltre tutto contrasterebbe anche con il principio generale di segretezza degli atti di indagine preliminare, segretezza che può essere vinta solo a fronte di una esplicita previsione normativa che imponesse

al PM una *discovery* nel senso indicato dalla fallenda, mancante nell'ambito del nostro ordinamento.

Per il principio di consecuzione delle procedure la dichiarazione di fallimento produce i suoi effetti dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ammissione in seguito revocata ai sensi dell'art. 173 l.f.

Nella memoria 23.9.2011 la difesa, secondariamente, rimanda ai motivi di reclamo

avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo: esaminato l'atto depositato il 27.7.2011 avanti alla Corte d'Appello e le ragioni ivi esposte va sottolineato che esse integrano doglianze strettamente riferibili al provvedimento di revoca 15.7.2011 e non introducono temi direttamente collegati ai presupposti di cui agli artt. 1 e 5 della l.f., unico oggetto di accertamento da parte del giudice compulsato per la dichiarazione di fallimento.

La dichiarazione di fallimento va estesa ai soci illimitatamente responsabili in ragione della sussistenza di questa "qualità" (Cass. 8.11.2002 n. 15677, Cass. 15.2.99 n. 1230):

[REDACTED]

Il riferimento all'art. 147 l.f. effettuato dalla difesa non pare pertinente al caso di specie dal momento che nella fattispecie concreta in esame vi è stata trasformazione da società di capitali a s.n.c. (c.d. trasformazione regressiva) e non in senso inverso mentre la norma cennata disciplina i casi di trasformazione da società di persone a società di capitali: nella trasformazione ~~inversa~~ non vi è stata in sostanza cessazione della responsabilità illimitata nei termini di cui al comma 2° dell'art. 147 l.f. ma assunzione di responsabilità illimitata. Nessuna contestazione è insorta in ordine alla validità ed efficacia della trasformazione societaria, intervenuta il 5.12.2009.

La giurisprudenza citata a pag. 7 della memoria difensiva attiene a caso diverso

it  
UR

poiché in quel contesto la trasformazione avvenne da s.p.a. a s.s. (e non s.n.c.) ed inoltre fu accompagnata da contestuale approvazione di nuovo statuto della compagine nel quale si prevedeva "in accordo con il tenore dell'art. 2267 c.c. che la predetta socia restasse responsabile nei limiti della propria quota di capitale sottoscritta e conferita" nonché dall'aver dato "debita pubblicità alla pattuizione in esame" (mediante inserimento nei registri della Camera di Commercio).

La trasformazione di [redacted] in snc non si afferma esser stata accompagnata da analoghe pattuizioni e pubblicità (cfr. anche disposto dell'art. 2267 c.c.): inequivoco, conclusivo e assorbente è il tenore dell'art. 2500 sexies ult. co. c.c. secondo cui "i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione".

UPR

### P.Q.M.

Dichiara il fallimento di [redacted]  
[redacted] e dei soci illimitatamente  
responsabili

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Ordina alle società fallite, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti, di depositare in Cancelleria entro tre giorni il bilancio, ogni altra scrittura contabile e l'elenco dei creditori.

Nomina giudice delegato la d.ssa [redacted] curatore [redacted]

Stabilisce per il giorno 11-1-2012, h. 9.30 l'adunanza dei creditori per l'esame

dello stato passivo;

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione;

**Dichiara** la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Bassano del Grappa il 7-10-2011

I GIUDICI

IL PRESIDENTE

*Brucella*  
**IL CASO.it**  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA OGGI 10/10/2011

Il Funzionario Giudiziario  
*Leopoldo Parolin*  
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario  
*Leopoldo Parolin*